

PROCEDIMENTO “MINOTAURO”

CASS. PEN. SENT. N. 15412/2015 DEL 23/2/2015.
ESTRATTO DELLA MOTIVAZIONE

* * *

1. Unitarietà dell’associazione.

Si premetta che – contrariamente a quanto sostenuto in taluni dei ricorsi – non v’è alcuna contraddizione fra la derivazione dell’associazione di cui al capo 1 dalla ‘ndrangheta calabrese, caratterizzata da un’articolata organizzazione verticale, e la sua autonomia nell’operare nel territorio piemontese, cioè l’essere

l’associazione di cui al capo 1 *“filiazione e componente distaccata”* della ‘ndrangheta reggina, come si legge nell’impugnata sentenza.

Infatti, gli accertati rapporti con la casa madre (al punto che le stesse denominazioni dei locali piemontesi ripetono toponimi a loro volta identificativi di analoghe cosche calabresi) non postulano affatto che le articolazioni piemontesi dovessero fungerne da meri bracci esecutivi, ben potendo esse – invece – individuare propri obiettivi e agire di conseguenza nei modi ritenuti più opportuni ed efficaci, il che, lungi dal contraddire la ritenuta competenza territoriale dell’Autorità giudiziaria di Torino (competenza che, ad ogni modo, non è oggetto di impugnazione alcuna), ben la spiega.

A sua volta la sentenza impugnata ha dato conto – con motivazione immune da vizi logici o giuridici – dei legami fra i vari locali di cui in imputazione (al punto da postularne la riconducibilità ad un’entità sostanzialmente unitaria) e la casa madre reggina, legami emergenti dai molteplici casi di conferimenti di *“doti”* (vale a dire di gradi all’interno della gerarchia) ad affiliati di un locale (conferimenti avvenuti con la partecipazione di esponenti di altri locali), dalle frequenti riunioni tra esponenti dei diversi locali di cui in imputazione, dal ruolo di coordinamento e di rappresentanza, presso i vertici calabresi, delle diverse articolazioni associative svolto dal capo del locale di Siderno a Torino e dal tenore di varie conversazioni intercettate (analiticamente riprodotte ed esaminate dai giudici di merito) in cui i colloquianti si rivelano ben consapevoli dell’identità di capi e affiliati di altri locali (ed esplicitamente affermano di far parte di un’unica associazione).

Il radicamento territoriale è stato desunto dalla gravata pronuncia – sempre con corretta motivazione – anche dalla gelosa protezione delle zone di influenza dei singoli locali da possibili altrui invasioni di campo (v. il caso di Iaria Bruno Antonio).

Ancora con motivazione immune da censure, la sentenza impugnata ha affermato che il carattere mafioso dell'associazione è stato, altresì, arricchito dai vincoli solidaristici che si manifestano soprattutto in termini di sostegno economico ai sodali in carcere e alle loro famiglie, sostegno ripetutamente emerso dall'incanto processuale (alla stregua di quanto si legge nella gravata pronuncia) e appositamente comunicato con tale causale alle vittime costrette a sottostare alle ingiuste pretese economiche.

Sempre a dimostrazione del carattere mafioso è stata tenuta presente la vastità del campo d'interesse dell'associazione, tutt'altro che limitato al mero controllo di attività commerciali, ma esteso a quello dell'edilizia (v. ad esempio la vicenda del cantiere di costruzione di tre palazzine in via Lanzo a Cirié).

Dunque, l'elemento strutturale previsto dall'art. 416 bis c.p. è stato correttamente riscontrato con riferimento all'intera associazione descritta nel capo 1 della rubrica, anche grazie all'imponente materiale istruttorio costituito dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali che hanno consentito di ricostruirne (per grandi linee, ma non solo) l'organigramma.

2. Strumentalità e carattere mafioso dell'associazione: la c.d. "mafia silente"

Quanto all'elemento strumentale che caratterizza la fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p., molti ricorsi - come s'è detto - ne sostengono l'inesistenza nelle vicende per cui è processo, nel senso che, ad onta dell'organizzazione e delle singole affiliazioni (per altro verso contestate), ad ogni modo non sarebbe emerso quel metodo mafioso caratterizzato, ai sensi dell'espresso disposto del co. 3°, dall'avvalersi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva.

Il tema – già postosi in dottrina e giurisprudenza - è quello della configurabilità o meno (sempre nell'ottica dell'art. 416 bis c.p.) della cd. mafia silente, tema che a sua volta nasce da un fenomeno, non nuovo, che è quello della delocalizzazione (soprattutto in realtà territoriali del nord del Paese) di organizzazioni mafiose (come, ad esempio, la 'ndrangheta) storicamente nate e sviluppatesi altrove.

In tal caso – si sostiene - i gruppi criminali cd. delocalizzati possono anche avere, della tradizionale associazione mafiosa, la struttura verticistica e familistica, i riti di affiliazione, l'omertà interna, gli obiettivi (cioè l'acquisizione in modo diretto o indiretto della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, o il fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali), ma non anche il metodo.

Ciò può dipendere dal fatto che, in ipotesi, pur senza veri e propri atti di intimidazione, essi riescono ad inquinare, nei nuovi territori di elezione, la realtà economica e quella politico-amministrativa che su di essa incide attraverso appalti di opere e/o servizi pubblici.

La domanda, dunque, è se anche in tali evenienze debba applicarsi l'art. 416 bis c.p.

La risposta affermativa, ha sostenuto certa dottrina, consentirebbe di munire la norma incriminatrice di un'attitudine repressiva concreta e anticipata, tale da intervenire prima che il fatto della mera associazione (caratterizzata da organizzazione gerarchica, struttura prevalentemente familistica e rituali propri dei suoi antecedenti storici) si estrinsechi in atti percepiti o percepibili come violenti e/o intimidatori nel nuovo contesto territoriale.

In altre parole, l'accento e la prova stessa del reato p. e p. ex art. 416 bis c.p. dovrebbero spostarsi dal metodo mafioso concretamente manifestato (attraverso reati mezzo o reati fine) al mero fatto organizzativo e ai suoi rapporti con la casa madre, essendo l'organizzazione già di per sé potenzialmente idonea a creare condizioni di assoggettamento e di omertà.

In proposito la giurisprudenza di questa S.C. si è pronunciata con accenti diversi, in alcuni casi ammettendo – sia pure con varie sfumature - la possibilità di una cd. mafia silente nei termini di cui sopra (cfr. Cass. Sez. II n. 4304 dell'11 gennaio 2012; Cass. sez. V n. 35997 del 5 giugno 2013; Cass. Sez. V n. 35999 del 5 giugno 2013; Cass. sez. V n. 35998 del 5 giugno 2013; Cass. sez. V n. 28091 del 7 maggio 2013; Cass. sez. V n. 28332 del 24 aprile 2013; Cass. sez. V n. 28337 del 7 maggio 2013; Cass. Sez. V n. 28317 del 19.3.13).

L'effetto sarebbe, sia detto in estrema sintesi, quello di intendere quello p. e p. ex art. 416 bis c.p. come reato di mero pericolo, *species* del più ampio *genus* delineato dall'art. 416 c.p., anche perché entrambe le figure incriminatrici sono astrattamente ravvisabili, per costante giurisprudenza, pur in assenza della commissione dei reati fine.

L'opposta prospettiva muove, invece, non solo e non tanto dalla considerazione che le due fattispecie non delineano cerchi concentrici (essendo figure solo parzialmente sovrapponibili), quanto dal fatto che – in realtà - quello ex art. 416 bis c.p. non è mai reato di mero pericolo (neppure in assenza di reati fine o di reati cd. sentinella), ostandovi il rilievo che l'associazione necessariamente “*si avvale*” del metodo mafioso: in altre parole, all'enfaticizzazione del dato teleologico, pur importantissimo in sede interpretativa, viene contrapposto come limite insormontabile quello letterale del testo normativo, non senza considerare che proprio sul piano teleologico la valorizzazione del concetto di cd. mafia silente può, quasi per una sorta di eterogenesi dei fini, correre il rischio di arretrare proprio quella soglia della repressione penale che pur dichiara di voler, invece, mantenere avanzata.

Infatti la prima prospettiva, se da un lato può agevolare la punizione ex art. 416 bis c.p. degli associati ad organizzazioni mafiose cd. silenti, dall'altro corre il rischio di tenere al di fuori dell'arca del penalmente rilevante condotte non meno gravi non solo in termini di sanzione edittale, ma di interessi economici coinvolti: infatti, il configurare quello di cui all'art. 416 bis c.p. come reato di mero pericolo renderebbe non più proponibile la giurisprudenza di questa S.C. (cfr., ad esempio, Cass. S.U. n. 25191 del 27.2.14, dep. 13.6.14; Cass. Sez. I n. 1439 del

27.11.2008, dep. 16.01.2009; Cass. Sez. I n. 6930 del 27.11.2008, dep. 18.02.2009) che ammette l'associazione di tipo mafioso come delitto di per sé suscettibile (anche a prescindere dai reati fine) di produrre ricchezza e, quindi, di fungere da presupposto del delitto p. e p. ex art. 648 bis c.p.

Un ripensamento in tal senso, dunque, dovrebbe ineluttabilmente confrontarsi con un'aporia all'interno del sistema in relazione alla consolidata giurisprudenza maturata in tema di riciclaggio di proventi del delitto di associazione di tipo mafioso.

D'altro canto, sempre all'interno dell'alternativa di fondo (metodo mafioso meramente potenziale o in atto), può obiettarsi che richiedere ancora oggi la prova di un'effettiva estrinsecazione del metodo mafioso potrebbe tradursi nel configurare la mafia solo all'interno di realtà territoriali storicamente o culturalmente permeabili dal metodo mafioso o ignorare la mutazione genetica delle associazioni mafiose che tendono a vivere e prosperare anche "sott'acqua", cioè mimetizzandosi nel momento stesso in cui si infiltrano nei gangli dell'economia produttiva e finanziaria e negli appalti di opere e servizi pubblici.

È – questa – una preoccupazione che rivela un'opzione di fondo (in realtà non presupposta dall'art. 416 bis c.p.) in virtù della quale in tanto può parlarsi di associazione mafiosa in quanto essa sia penetrata in modo massiccio (quasi in maniera irreversibile) nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione.

Ma, a parte il rilievo che la verifica di tale penetrazione in zone diverse da quelle di insediamento storico richiederebbe indagini sociologiche incompatibili con gli strumenti dell'accertamento penale, deve osservarsi che poco importa che l'impiego della forza intimidatoria del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà abbia avuto maggiore o minore successo, successo che è in proporzione inversa alla capacità di resistenza civile e culturale delle comunità che della forza di intimidazione siano state destinatarie: in realtà tale impiego, munito della connotazione finalistica delineata dal comma 3° l'art. 416 bis c.p., è già di per sé sufficiente ad integrare il delitto in discorso.

Piuttosto, meglio sarebbe ridefinire la nozione di cd. mafia silente non già come associazione criminale aliena dal cd. metodo mafioso o solo potenzialmente disposta a farvi ricorso, bensì come sodalizio che tale metodo adopera in modo silente, cioè senza ricorrere a forme eclatanti (come omicidi e/o attentati di tipo stragistico), ma avvalendosi di quella forma di intimidazione – per certi aspetti ancora più temibile – che deriva dal non detto, dall'accennato, dal sussurrato, dall'evocazione di una potenza criminale cui si ritenga vano resistere.

3. Intimidazione, assoggettamento ed omertà. L'estrinsecazione dell'associazione in Piemonte.

Ciò valga sul terreno dogmatico-ricostruttivo.

Le premesse che precedono consentono di meglio inquadrare l'associazione di cui al capo 1 dell'editto accusatorio e di intendere la motivazione fornita dai giudici di merito che – con argomentare immune da vizi logici o giuridici – hanno ad ogni modo accertato che tale capacità d'intimidazione non è solo quella derivata dalla casa madre e ben presente nella memoria collettiva di tutta la comunità nazionale oltre che di quella del Piemonte, ove risiedono molti cittadini di origine calabrese; essa si rivela anche per concreti e specifici episodi, verificatisi nel territorio piemontese in cui, per commettere delitti (in genere estorsioni in danno di imprenditori e commercianti) e assumere il controllo di attività economiche, gli affiliati si sono concretamente avvalsi della forza d'intimidazione dell'associazione mafiosa, con conseguente assoggettamento delle vittime e rifiuto omertoso delle stesse di collaborare con gli inquirenti.

In altre parole, contrariamente a quanto lamentato nei ricorsi degli imputati, la sentenza impugnata ha correttamente svolto l'accertamento sotto vari profili, compreso quello relativo alla concreta esistenza e all'esteriorizzazione dell'elemento strumentale previsto dall'art. 416 bis c.p. e ciò al di là delle affermazioni di principio circa la sua necessità o meno.

In primo luogo la prova degli elementi caratterizzanti l'ipotesi criminosa di cui all'art. 416 bis c.p., è stata desunta, con metodo logico-induttivo, dal presentare il sodalizio tutti gli indici rivelatori del fenomeno mafioso, quali la segretezza del vincolo, i rapporti di comparatico tra gli adepti, il rispetto dei rapporti gerarchici,

l'accollo delle spese di giustizia da parte della cosca a favore dei propri affiliati, il diffuso clima di omertà interna come conseguenza e indice rivelatore dell'assoggettamento alla consorceria (in tal senso v., *ex aliis*, Cass. Sez 1, n. 34974 del 10.7.2007).

Altrettanto significativo è (sempre come ha correttamente fatto l'impugnata sentenza) l'ulteriore indice rivelatore desumibile dalla derivazione storica e dai permanenti rapporti con la casa madre (quella calabrese della 'ndrangheta reggina, nel caso di specie), la cui mafiosità appartenga al notorio c/o sia stata già in precedenza dimostrata in sede giudiziaria.

Inoltre, la Corte territoriale ha valorizzato vari episodi significativi dell'avvenuto concreto esercizio del metodo mafioso.

Si veda quello della richiesta estorsiva ai danni di S in occasione della quale due esponenti dell'associazione - A e D (nato nel 1960) - richiedevano allo stesso S (rappresentante del consorzio di imprese che stava effettuando i lavori di sistemazione idraulica del torrente Stura di Lanzo nei comuni di Lanzo, Cafasse, Mathi e Balangero) una somma di denaro perché i lavori di sistemazione idraulica della Stura di Lanzo erano stati appaltati al consorzio di imprese diretto dal denunciante e non erano stati invece affidati alle ditte indicate dagli stessi Argirò e D'Agostino.

Tale richiesta era stata accompagnata da condotte oggettivamente evocative della forza intimidatoria dell'associazione mafiosa, consistite nell'esibire un'ordinanza cautelare, relativa ai reati oggetto di un procedimento penale a carico di alcuni soggetti dello stesso gruppo e affermando che "quelli erano loro", che dovevano aiutare i compagni in carcere, che l'organizzazione era solita bruciare escavatori, con ciò rivelando esplicitamente l'appartenenza al sodalizio oggetto di imputazione e la capacità della compagine criminale di imporre la propria volontà, facendo uso della forza c/o della propria fama negativa.

Si veda, ancora, l'episodio delle pizze non pagate presso l'esercizio denominato Royal e la spiegazione datane da I al suo giovane parente I, a testimonianza del ferreo controllo esercitato sui commercianti di Cuornè, intimiditi al punto tale da essere diventato per loro consueto il non

esigere dagli esponenti dell'associazione il pagamento delle merci da loro prelevate.

Sempre a riprova del controllo mafioso delle attività economiche della zona la gravata pronuncia ha richiamato la vicenda di un appalto fatto avere da I [redacted], a M [redacted] (contitolare di una ditta di carpenteria metallica) dietro promessa di pagamento di una tangente, in cui lo Iaria evoca il "rispetto" loro dovuto in quanto associazione e la disponibilità a risolvere con l'uso della forza ogni eventuale resistenza.

Ancora a dimostrazione della situazione di diffusa omertà conseguente alla capacità d'intimidazione dell'associazione, l'impugnata sentenza ha evidenziato che in molte occasioni gli imprenditori della zona o non hanno mai denunciato i delitti di cui sono rimasti vittima (v., fra gli altri, il caso del E [redacted]

titolari del ristorante-pizzeria " [redacted] ") o lo hanno fatto solo dopo l'arresto dei relativi autori.

Altre analoghe vicende esemplificative dello stato di assoggettamento e di omertà dei titolari di attività economiche sono state quelle dei pubblici esercizi [redacted]

[redacted] : particolarmente significativo era stato il caso dell' [redacted] atteso che il relativo titolare si era rivolto ad A [redacted] per ottenere "protezione" (e quest'ultimo aveva manifestato il proprio disappunto perché l'esercizio commerciale era stato aperto senza che il relativo titolare gli si presentasse per chiederne l'approvazione) e che analogo contegno aveva tenuto R [redacted], a suo tempo titolare dell' [redacted]

Sempre nell'ottica del controllo di attività commerciali va letta la vicenda del ristorante-pizzeria " [redacted] " sito in Torino, sottoposto a onerosa "protezione" da parte degli affiliati del gruppo criminale facente capo a C [redacted]

Si veda, ancora, la sentenza 15.11.2010, divenuta irrevocabile il 26.4.2012 (acquisita in copia nel corso del giudizio di secondo grado) emessa dalla Corte d'assise d'appello di Torino che, nel confermare la condanna di A [redacted] (classe 1988) per l'omicidio di T. [redacted] : commesso in Borgiallo nella notte tra il 15 e il 16.10.2008, ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991.

Tale aggravante è stata ravvisata per essersi il reo avvalso della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, osservando che la circostanza risultava integrata dalla coercizione mafiosa esercitata sulla volontà della vittima (che aveva accettato di incontrare l'assassino pur essendo consapevole del rischio che avrebbe corso) e sul complice C (che a sua volta pur essendo dolorante a seguito di un incidente stradale, si era messo a disposizione dell'A portandogli una pistola e l'autovettura con cui darsi alla fuga).

Ancora tale sentenza aveva evidenziato la ragionevole aspettativa di beneficiare di un clima di omertà diffuso nell'ambito di coloro che sarebbero stati sentiti dopo il ritrovamento del cadavere, sottolineando come esistesse un timore diffuso nei confronti della famiglia A e come, proprio nell'ambiente del locale l'A venisse associato, in quanto facente parte di questo numeroso e prepotente gruppo di mafiosi calabresi, a Iaria Bruno, persona rispetto

alla quale l'acquisizione della distinta indagine di estorsione permetteva di affermare il carattere tecnicamente mafioso del suo agire: egli, infatti, si definiva "il padrone di Cuorgnè" e imponeva ai soci del il pagamento di una tangente, così come imponeva prestiti usurari con persone da lui presentate; sempre l'utilizzava armi e minacciava di morte i gestori degli esercizi commerciali che avessero provato a resistergli e partecipava ad incontri al vertice con altri esponenti mafiosi.

Ancora a conferma dell'esteriorizzazione del metodo mafioso, la sentenza impugnata ha ricordato la vicenda del geom. R', rivoltosi a I per un "recupero credito" di 750.000,00 euro nei confronti di tale V, convinto a cedere dal riferimento al nominativo d'un boss mafioso presentatogli come il "numero uno in Calabria".

In occasione della tentata estorsione in danno di G, il predetto I, capo del locale di Cuorgnè, aveva avvertito la vittima col dire che era uscito da quattro mesi dal carcere e che "le cose a Cuorgnè erano cambiate", come a dire che il raggio d'azione dello Iaria non era circoscritto ad eventi sporadici, ma si estendeva ad un intero territorio cui si applicavano le regole da lui dettate.

Propri del metodo mafioso di cui all'art. 416 bis c.p. sono stati correttamente considerati dai giudici di merito anche gli accordi su possibili spedizioni punitive concordate dai capi di due locali (v., nella sentenza impugnata, il caso relativo a R) e sulle intimidazioni da esercitare ai danni di altri offerenti in occasione di aste giudiziarie.

Il fatto, poi, che per taluni dei reati di cui all'editto accusatorio sia stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152/1991 non inficia i rilievi che precedono, ben potendo essere commessi anche ulteriori reati estranei al programma e alle finalità dell'associazione.

In sintesi, la concreta capacità di intimidazione dell'associazione mafiosa in discorso è derivata, da un lato, dall'originaria filiazione e dal perdurante legame con la 'ndrangheta storicamente insediata nella provincia di Reggio Calabria, di cui ha mantenuto modalità organizzative e comportamenti tipicamente mafiosi, dall'altro si è autonomamente e concretamente manifestata in Piemonte realizzando nella comunità locale quelle condizioni di assoggettamento e di omertà che caratterizzano la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 416 bis c.p.

Molti ricorsi prospettano altresì violazione dell'art. 416 bis c.p. e vizio di motivazione per avere l'impugnata sentenza ritenuto sufficiente la mera adesione al sodalizio criminale senza spiegare in alcun modo il tipo di contributo effettivo di ciascuno alla vita dell'associazione.

Anche tale censura è infondata, non rispondendo al vero che la gravata pronuncia abbia considerato sufficiente, ai fini della condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., la mera prova dell'affiliazione: anzi, come meglio emergerà dalla disamina delle singole posizioni, per ciascun imputato la Corte territoriale ha specificamente vagliato anche il ruolo in concreto rivestito all'interno della compagine criminale.

4. Il carattere armato dell'associazione (aggravante ex art. 416 bis commi 4 e 5 c.p.).

Nel caso di specie, la gravata pronuncia ha dato atto delle risultanze processuali che dimostrano il possesso e la disponibilità di armi, da parte dell'associazione, grazie alle coerenti dichiarazioni dei collaboratori V : il primo ha riferito che ciascun affiliato aveva, anzi, un vero e proprio dovere di possedere un'arma al fine di essere sempre disponibile rispetto alle esigenze dell'associazione; il secondo ha asserito che possedevano armi sia i fratelli M: , appartenenti al locale di Volpiano, sia il capo del locale stesso, vale a dire P

Dunque, le risultanze riportate dall'impugnata sentenza soddisfano in pieno la prova in concreto del carattere armato dell'associazione di cui al capo 1 perché, per costante insegnamento di questa Corte Suprema, ai fini della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis commi 4° e 5° c.p. non è richiesta l'esatta individuazione delle armi, essendo sufficiente che se ne accerti la disponibilità da parte dell'associazione criminale (cfr., *ex aliis*, Cass. Sez. V n. 957 del 6.10.03, dep. 20.1.04).

Ancora con motivazione immune da censure la sentenza impugnata ha analiticamente richiamato armi e munizioni sequestrate al momento dell'esecuzione delle misure cautelari, rilevando che, dato il numero, non potevano essere destinate ad attività delittuose di una sola persona, il che costituisce ulteriore riscontro delle precise dichiarazioni rese sul punto dal collaboratore Varacalli, unitamente alle conversazioni intercettate in cui i colloquianti parlano della detenzione di pistole di vario calibro e del fatto di averle ricevute c/o consegnate ad altri affiliati.

Dunque, le risultanze riportate dall'impugnata sentenza soddisfano in pieno la prova in concreto del carattere armato dell'associazione di cui al capo 1 perché, per costante insegnamento di questa Corte Suprema, ai fini della circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis commi 4° e 5° c.p. non è richiesta l'esatta individuazione delle armi, essendo sufficiente che se ne accerti la disponibilità da parte dell'associazione criminale (cfr., *ex aliis*, Cass. Sez. V n. 957 del 6.10.03, dep. 20.1.04).

Né a tal fine è necessario – nell’ottica dei 4° e 5° dell’art. 416 bis c.p. – che emerga la prova di un arsenale comune, ossia di un luogo fisico in cui confluiscano tutte le armi del sodalizio criminale: basta, invece, che le armi circolino e/o comunque siano a disposizione di tutti gli affiliati (come si desume dal testo del cit. co. 5° e dalla congiunzione “anche” riferita all’occultamento delle armi o al loro essere tenute in un luogo di deposito).

Quanto all’applicazione dell’aggravante stessa a tutti i ricorrenti che rispondono del capo 1, premesso che si tratta di un’aggravante di natura oggettiva, configurabile a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o che lo ignori per colpa (v., e pluribus, Cass. Sez. VI n. 42385 del 15.10.2009, dep. 4.11.09; Cass. Sez. I n. 5466 del 18.4.1995, dep. 12.5.95), si noti che la giurisprudenza ha negato la necessità di una prova specifica per organizzazioni mafiose come “Cosa nostra”, in quanto il suo carattere armato è notorio e già da lungo tempo emerso nell’esperienza storica e giudiziaria (cfr. Cass. Sez. VI 8.3.2012 n. 11194; Cass. Sez. VI 14.12.1999 n. 5400; Cass. Sez. I 18.4.1995 n. 5466).

Lo stesso principio è stato affermato per la ‘ndrangheta, avendo in altre occasioni questa Corte statuito (cfr., ad es., sentenza n. 38796/2014) che il carattere armato di tale associazione può ricavarsi anche soltanto in base a criteri di logica e massime di esperienza, costituendo – anzi – vero e proprio fatto notorio non ignorabile (cfr. Cass. Sez. I n. 13008 del 28.9.98, dep. 11.12.98; Cass. Sez. I n. 5466 del 18.4.1995, dep. 12/05/1995), al punto che può ravvisarsi tale aggravante anche qualora sia provato solamente il possesso di una pistola da parte di un solo appartenente (Cass. Sez. V n. 18837 del 5.11.13, dep. 7.5.14; Cass. Sez. VI n. 11194 dell’8.3.12, dep. 22.3.12; Cass. Sez. VI n. 5400 del 14.12.1999, dep. 8.5.2000), essendo le armi il mezzo più efficace per la realizzazione degli obiettivi di intimidazione, di assoggettamento e di omertà propri di tale sodalizio di tipo mafioso.

Le prove specifiche sopra richiamate, unitamente al carattere notorio del carattere armato della ‘ndrangheta nelle zone di origine, sono state correttamente ritenute sufficienti a supporre la consapevolezza o - almeno e in ultima astratta analisi - la colpevole ignoranza in capo a tutti i ricorrenti che rispondono del capo

1.

5. Il “*Crimine*” ed i rapporti dell’associazione mafiosa piemontese con quella calabrese.

È infondata anche la censura con cui sono stati denunciati vizio di motivazione e violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza nella parte in cui la gravata pronuncia, pur avendo escluso l’esistenza della struttura denominata “*crimine*” quale cerniera fra i suddetti “*locali*” e la ‘*ndrangheta* calabrese, ha però ritenuto provata l’unitarietà delle singole articolazioni operanti in territorio piemontese e confermato la penale responsabilità per il delitto p. e p. ex art. 416 bis c.p. a titolo di partecipazione a detta cellula malavitoso di C1 _____, C _____, D’A _____ (classe 1960) e L _____ (per C _____ si rinvia, invece, all’apposito paragrafo).

Si tenga presente che – contrariamente a quanto sostenuto in taluni ricorsi - in realtà la sentenza impugnata non ha escluso l’esistenza della struttura denominata “*crimine*”, ma si è limitata a rilevare che non vi è prova che tale articolazione, pur esistente, avesse effettivamente tale denominazione e costituisse una struttura-funzione deputata allo svolgimento delle azioni violente nell’interesse dell’intera compagine.

Dunque, non vi è alcuna illogicità o contraddittorietà nella ricostruzione dell’articolazione dell’associazione in discorso e dei suoi rapporti con la casa madre calabrese, poiché nulla impone di ritenere decisiva, nel caso di specie, la prova dell’esatta denominazione della struttura e del suo essere dedicata ad azioni violente nell’interesse dell’intera compagine mafiosa o solo di alcune sue componenti.

Invero, per ravvisare l’esistenza di associazioni riconducibili al paradigma di cui all’art. 416 bis c.p. - pur caratterizzate, per loro stessa natura, da livelli organizzativi – non è indispensabile che se ne ricostruisca in concreto l’esatto organigramma in ogni sua pur minima articolazione interna e se ne accertino in modo preciso denominazioni e competenze interne: d’altronde, un’associazione come quella delineata nell’art. 416 bis c.p. è un organismo in continuo divenire, le cui concrete modalità organizzative e ripartizioni di competenze tra gli affiliati risentono dei sempre cangianti rapporti di forza al proprio interno e delle contingenti esigenze che derivano dalle necessità di sottrarsi alle indagini di p.g. e di adattarsi di continuo a quella realtà esterna che dell’associazione stessa è ora vittima, ora connivente o complice.

6. Il giudizio sull'attendibilità dei collaboratori e delle loro dichiarazioni.

Quanto alla credibilità soggettiva, i giudici di merito hanno posto in risalto la spontanea decisione del V [redacted] di collaborare con la giustizia, pur essendo consapevole di intraprendere una strada senza ritorno, definitivamente rompendo non solo i rapporti di solidarietà interna con gli altri membri dell'associazione mafiosa, ma anche quelli con i propri congiunti che tale scelta collaborativa non hanno condiviso.

Egli ha reso dichiarazioni confessorie in relazione a plurimi reati di particolare gravità (appartenenza alla 'ndrangheta, omicidi, traffici di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti, detenzione di armi etc.) per i quali non era stato ancora raggiunto da alcun provvedimento restrittivo né era stato sottoposto ad indagini.

Né sono emersi – e neppure sono stati allegati dai soggetti attinti dalle sue dichiarazioni - personali motivi di astio od inimicizia da parte sua verso gli altri sodali da lui accusati.

La generale oggettiva attendibilità del V [redacted] è stata, poi, vagliata tenendo presente che in circa dodici anni (dal 1994 al 2006) di appartenenza al locale di Natile di Careri, distaccato a Torino, egli ha avuto modo di conoscere dall'interno cose e persone della compagine delinquenziale, nonché organizzazione e "gradi" (o "doti") diversi attribuiti per ordine di importanza ai vari associati, ai rituali di affiliazione, ai rapporti gerarchici e a quelli con la casa madre calabrese.

Il collaboratore ha riconosciuto più di 150 persone di cui ha riferito l'affiliazione alla 'ndrangheta e ha chiarito, per quanto a sua conoscenza, ruoli e gradi dei vari affiliati, distinguendo tra una "società maggiore" e una "società minore" all'interno dei vari locali, spiegando altresì la differenza tra le funzioni attribuite a vita e quelle temporanee (come capo società, mastro di giornata, contabile, picciotto di giornata, capo giovani).

Il suo narrato è rimasto coerente e costante, privo di contraddizioni e munito di plurimi riscontri esterni (che verranno via via evidenziati nel prosieguo di motivazione in ordine alla posizione dei singoli ricorrenti), mai smentito da risultanze processuali di segno contrastante, nonostante l'elevato numero dei fatti e delle persone oggetto delle sue dichiarazioni accusatorie.

Anche riguardo al collaboratore di giustizia M: [redacted] i giudici di merito hanno correttamente motivato il proprio giudizio di credibilità soggettiva e di

generale attendibilità delle dichiarazioni rese agli inquirenti e ciò hanno fatto muovendo dalla genesi della collaborazione.

Il M. [redacted], infatti, pur non gravato da significativi precedenti penali, tuttavia proviene da una famiglia pesantemente coinvolta in gravi fatti di sangue nell'ambito di scenari di criminalità organizzata, che l'hanno indotto a collaborare con la giustizia ritenendo di essere stato abbandonato dai fratelli superstiti e temendo per la vita propria, della moglie e del figlio.

E nella propria collaborazione il M. [redacted] ha confessato gravi reati per i quali non era sottoposto a indagini.

Anche nel caso di M. [redacted] non sono emersi né sono stati allegati moventi di calunnia o vendicativi, anche perché le sue accuse hanno prevalentemente attinto i suoi familiari.

Le dichiarazioni da lui rese, oltre che positivamente vagliate nella loro intrinseca attendibilità, sono rimaste ferme nel tempo, prive di contraddizioni, convergenti con quelle del V. [redacted] (con il quale il M. [redacted] non ha avuto contatti né prima né dopo la scelta di collaborare con la giustizia) e ad esse cronologicamente anteriori, oltre che riscontrate dagli esiti delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, dei servizi di osservazione e sorveglianza realizzati dalla polizia giudiziaria e dalle dichiarazioni della cognata St. [redacted] (moglie del fratello M. [redacted], esponente di vertice del locale di Volpiano, ritrovato cadavere il 3.5.1996) in ordine alla composizione e alle dinamiche del locale di Volpiano.

7. Segue. La valutazione degli elementi indiziari circa l'attendibilità dei collaboratori. Il taglio di legittimità e le "massime d'esperienza".

Le obiezioni svolte da taluni dei ricorrenti – oltre a restare meramente assertive in termini di ritenuta inattendibilità dei collaboratori – si svolgono sul piano dell'apprezzamento di merito, che presupporrebbe un accesso diretto agli atti e una loro delibazione in punto di fatto incompatibili con il giudizio innanzi a questa Corte Suprema, cui spetta soltanto il sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione degli indizi di cui all'art. 192 co. 2° c.p.p., nonché la verifica sulla correttezza logico-giuridica del ragionamento seguito e delle argomentazioni sostenute per qualificare l'elemento indiziaro come grave,

preciso e concordante, senza che ciò possa tradursi in un nuovo accertamento, ovvero nella ripetizione dell'esperienza conoscitiva propria dei gradi precedenti (cfr., ad es., Cass. Sez. VI n. 20474 del 15.11.02, dep. 8.5.03).

A sua volta il controllo in sede di legittimità delle massime di esperienza non può spingersi fino a sindacarne la scelta, che è compito del giudice di merito, dovendosi limitare questa S.C. a verificare che egli non abbia confuso con massime di esperienza quelle che sono, invece, delle mere congetture.

Le massime di esperienza sono definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendenti dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere, acquisiti con l'esperienza, ma autonomi rispetto ai singoli casi dalla cui osservazione sono dedotti ed oltre i quali devono valere; tali massime sono adoperabili come criteri di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei sillogismi giudiziari di cui alle regole di valutazione della prova sancite dal co. 2° dell'art. 192 c.p.p.

Costituisce, invece, una mera congettura, in quanto tale inidonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l'ipotesi non fondata sull'*id quod plerumque accidit*, insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva, però, di qualunque pur minima plausibilità (cfr. Cass. Sez. VI, n. 15897 del 15 aprile 2009; Cass. Sez. VI n. 16532 del 13.2.07, dep. 24.4.07, rv. 237145).

Ciò detto, si noti che da nessuna delle impugnazioni in esame (ad eccezione di quel che riguarda la posizione di C. [redacted] e T. [redacted] : v. meglio *infra*) è emerso l'uso, da parte della gravata pronuncia, di inesistenti massime di esperienza o di violazioni di regole inferenziali, essendosi i ricorsi limitati a proporre soltanto possibili difformi valutazioni degli elementi raccolti, il che costituisce compito precipuo del giudice del merito, non di quello di legittimità.

8. Intercettazioni di conversazioni eteroaccusatorie: valenza probatoria e vaglio di legittimità.

In molti dei ricorsi ci si duole che la sentenza impugnata abbia valutato a carico degli imputati le affermazioni eteroaccusatorie, sfornite di appositi riscontri, fatte

da terzi nel corso di conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche od ambientali.

La censura è infondata, dovendosi ribadire la costante giurisprudenza di questa S.C. (cfr., da ultimo, Cass. Sez. I n. 37588 del 18.6.14, dep. 12.9.14) secondo cui gli elementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l'imputato costituiscono fonte di prova diretta soggetta al generale criterio valutativo, razionalmente motivato, previsto dall'art. 192 co. 1° c.p.p., senza che sia necessario reperire dati di riscontro esterno, fermo restando che, ove tali elementi abbiano natura meramente indiziaria, devono essere gravi (cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti), precisi (vale a dire non generici od equivoci) e concordanti (ossia non contrastanti tra loro o con altri dati o elementi certi), come previsto dal co. 2° dello stesso art. 192 (cfr. Cass. Sez. VI n. 3882 del 4.11.11, dep. 31.1.12).

Nel valutare il contenuto delle conversazioni ambientali e telefoniche intercettate il giudice di merito deve accertare non soltanto che le affermazioni dei colloquanti siano effettivamente riferite all'imputato, ma che le stesse siano serie e che non vi sia ragione di ritenere che un interlocutore riferisca il falso all'altro (cfr. Cass. Sez. I n. 40006 dell'11.4.13, dep. 26.9.13).

L'impugnata sentenza ha rispettato tali canoni valutativi, correttamente motivando, in relazione a ciascuna posizione, sulla portata delle affermazioni dei terzi dialoganti (ad eccezione di un'intercettazione telefonica riguardante il ricorrente C.), per la quale si rinvia al relativo paragrafo), all'identità delle persone chiamate in causa dai colloquanti, alla serietà del loro discutere e all'assenza di moventi di mendacio, mendacio reso – per altro – assai difficilmente ipotizzabile nel momento in cui le conversazioni intercorrevano con diversi affiliati che già si mostravano al corrente del tema del discorso e che agevolmente avrebbero potuto smentire l'altrui infondata asserzione.

(omissis)

spesso alle singole conversazioni seguivano condotte del tutto consequenziali a quanto i colloquanti si erano detti poco prima (come, ad esempio, riunioni riservate ai soli affiliati all'associazione mafiosa per cui è processo), sicché la

delibazione è stata altresì arricchita, ancorché non fosse necessario, da numerosi riscontri esterni – costituiti, ad esempio, da annotazioni di p.g. (eseguite all’esito di attività di osservazione e controllo) - tali da confermare la veridicità dei colloqui intercettati.

9. Criteri di valutazione e presunzioni nel giudizio sulle misure cautelari. L’attualità del pericolo rispetto alla partecipazione all’associazione.

I ricorrenti cui è stata applicata la misura della libertà vigilata ex art. 417 c.p. hanno impugnato la sentenza anche a tale riguardo, lamentando il difetto di accertamento in concreto dell’attuale pericolosità.

È pur vero che anche nell’ipotesi prevista dall’art. 417 c.p. e con specifico riferimento a persone condannate per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso è dovuto l’accertamento di un’attuale pericolosità del soggetto ai sensi dell’art. 203 c.p. (cfr., *ex aliis*, Cass. Sez. 1 n. 3801 del 15.11.13, dep. 28.1.14) per applicare una misura di sicurezza diversa dalla confisca (cfr. Cass. Sez. 1 n. 11055 del 2.3.10, dep. 23.3.10).

Nondimeno di tale pericolosità vi è una presunzione semplice in caso di condanna per il delitto di cui all’art. 416 bis c.p., desumibile dalle caratteristiche del sodalizio criminoso e dalla persistenza nel tempo del relativo vincolo, presunzione che può essere superata quando siano acquisiti concreti elementi di segno contrario (cfr. Cass. Sez. 1 n. 7196 del 12.1.11, dep. 24.2.11; Cass. Sez. 1 n. 6847 del 29.10.07, dep. 13.2.08).

Nel caso di specie, atteso che il capo 1 è a contestazione temporalmente aperta e che non stati ravvisati dai giudici di merito elementi idonei a far supporre una dissociazione e neppure indizi di mero ravvedimento da parte dei ricorrenti che di tale accusa rispondono, la conferma della perdurante loro partecipazione al sodalizio malavitoso in discorso è altresì idonea a dimostrare la loro attuale pericolosità in ragione delle caratteristiche fortemente gerarchiche e familistiche dell’associazione ‘ndranghetista che, presupponendo un forte grado di adesione ad essa, sono direttamente proporzionali alla pericolosità verso l’esterno di tutti i suoi partecipi.

10. In tema di confisca. Titorarità dei beni, interesse e legittimazione ad impugnare i provvedimenti del Giudice di merito.

Ex art. 591 co. 1° lett. a) c.p.p. sono inammissibili per difetto di legittimazione e di interesse ad impugnare i ricorsi degli imputati contro provvedimenti di confisca

ove costoro non abbiano vantato, nei rispettivi atti di gravame, alcun diritto *in re aliena* o comunque disponibilità dei beni ablati, rispetto ai quali – anzi – si siano professati estranei.

A riguardo si deve dare continuità alla più recente giurisprudenza di questa Corte Suprema (cfr. Cass. Sez. 1 n. 7292 del 12.12.13, dep. 14.2.14), secondo la quale l'imputato o l'indagato non titolare del bene oggetto di sequestro o confisca può impugnare il relativo provvedimento purché vanti un interesse concreto e attuale all'esito del gravame che, dovendo corrispondere al risultato tipizzato dall'ordinamento per lo specifico schema procedimentale, va individuato in quello alla restituzione della cosa.

E per ottenere la restituzione dei beni confiscati il ricorrente deve allegare di avere su di essi un diritto reale attributivo di *ius possidendi*, oppure un diritto personale attributivo della detenzione o, comunque, una pregressa disponibilità di fatto dei beni medesimi.

Né incide sull'interesse ad impugnare il rilievo che tale disponibilità in capo ad alcuni degli odierni imputati ricorrenti sia stata affermata dai giudici di merito, al punto da essere stata disposta la confisca di beni pur formalmente intestati a terzi.

Infatti, delle due l'una: o l'imputato nega ogni disponibilità dei beni e allora non potrà mai pretendere la restituzione (e ciò esclude il suo interesse all'impugnazione), oppure l'ammette e allora il discorso si sposta su un piano diverso, vale a dire sulla proporzione fra il valore dei beni ablati e i redditi percepiti dall'imputato all'epoca del loro acquisto c/o sull'esistenza di validi titoli attributivi della disponibilità.

Non è questo il caso degli odierni imputati ricorrenti, i quali, pur non vantando diritti reali o personali sui beni o comunque negando di averne la disponibilità di fatto, hanno tuttavia impugnato i provvedimenti di confisca per ottenerne la restituzione in favore dei terzi intestatari.

Ma, al di fuori delle ipotesi tassative previste dalla legge (che qui non ricorrono), nessuno può agire in nome proprio per far valere un diritto altrui (e ciò importa anche carenza di legittimazione ad impugnare).

Né interesse e legittimazione possono ravvisarsi alla luce dell'esigenza difensiva di escludere la condotta incriminata con il dimostrare l'effettiva proprietà dei beni in capo a terze persone, beni da loro acquistati grazie a lecite fonti di reddito.

Ciò può verificarsi, secondo altra giurisprudenza di questa S.C. (cfr., per tutte, Cass. Sez. II n. 32977 del 14.6.11, dep. 1°9.11), riguardo a sequestri ex art. 12 sexies d.l. n. 306/92 ordinati in relazione al delitto di trasferimento fraudolento di valori previsto dall'art. 12 quinquies stesso decreto, nel senso che in tali evenienze il sequestro riguarda beni che si assumono solo formalmente di terzi, ma che nell'ipotesi accusatoria sarebbero riconducibili alla signoria dell'indagato o dell'imputato. Costui, in tal caso, ha un preciso e concreto interesse all'impugnazione, ancorché con la stessa venga nel contempo affermata l'altruità dei beni, interesse rappresentato dall'esigenza difensiva di escludere la condotta incriminata con la dimostrazione dell'effettiva proprietà dei beni medesimi in capo a terze persone, il che smentisce la natura fittizia e fraudolenta delle intestazioni.

Ma nel presente processo a nessuno degli imputati ricorrenti risulta contestato il reato di intestazione fittizia di beni, sicché in questa sede essi non hanno alcun interesse a dimostrare la genuinità dell'intestazione medesima, così come la pretesa genuinità è del tutto inidonea ad escludere i delitti loro addebitati.

In altre parole, nel caso di specie gli imputati ricorrenti avrebbero potuto avere interesse all'impugnazione solo se avessero ammesso di avere quanto meno la materiale disponibilità dei beni confiscati, il che non è avvenuto.

In conclusione, solo i terzi intestatari dei beni *de quibus*, essendo interessati alla loro restituzione, potranno - se del caso - chiederne il recupero in via di incidente di esecuzione.

**11. In ordine alla mancata assunzione di nuove prove in grado d'appello.
In particolare: la chiamata in correità ed i riscontri esterni individualizzanti.**

Con ordinanza del 16.10.2013 la Corte territoriale ha rigettato tale richiesta di rinnovazione dibattimentale da un lato perché intesa a dimostrare circostanze di fatto già ritenute acclarate, dall'altro perché generica e non necessaria in ordine alla posizione di alcuni imputati fra cui –

Il ricorso si duole dell'ordinanza perché il collaboratore avrebbe dovuto riferire su circostanze tutt'altro che generiche (vale a dire sull'appartenenza dei suddetti imputati all'associazione mafiosa), di guisa che, trattandosi di prova sopravvenuta dopo la sentenza di primo grado e, quindi, richiesta ex art. 603 co. 2° c.p.p., il suo ingiustificato diniego integra violazione dell'art. 606 co. 1° lett. d) c.p.p.

Osserva, invece, questa Corte che la violazione di tale norma sussiste sempre che si tratti di mancata ammissione di prova decisiva, decisività esclusa nel caso di specie (anche se la citata ordinanza, impugnata ex art. 586 c.p.p. insieme con la sentenza, si è impropriamente espressa in termini di non necessità).

Essendo quella proveniente dal collaboratore C una potenziale chiamata in correità, la sua attitudine probatoria non può prescindere da idonei riscontri individualizzanti, la cui esistenza – sempre riguardo alla posizione dei predetti L – la Corte territoriale ha già escluso.

Infatti, rispetto a costoro (si veda il relativo paragrafo) la gravata pronuncia ha evidenziato la non univocità delle frasi dello I captate in via di intercettazione, sicché comunque esse non avrebbero potuto fungere da riscontri alla chiamata in correità eventualmente emersa all'esito dell'audizione del collaboratore.

Invero, per essere tale il riscontro individualizzante deve consistere in un fatto certo o in un argomento logico tratto pur sempre da un fatto certo, mentre nel caso di specie è proprio la certezza del fatto (ossia il significato delle frasi pronunciate dallo I) ad essere stato escluso.

Né il rapporto tra chiamata in correità e riscontro può essere invertito, nel senso di far sì che sia la prima ad orientare o chiarire l'ambigua significatività del secondo.

Diversamente, si incorrerebbe nel vizio di cd. circolarità della prova, noto essendo nella giurisprudenza di questa S.C. (cfr., da ultimo, Cass. Sez. VI n. 1249 del 26.9.13, dep. 14.1.14) che gli elementi fattuali e/o logici di riscontro devono

comunque essere esterni alla fonte il cui narrato devono riscontrare, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare, tautologica ed autoreferente e cioè che, in definitiva, la dichiarazione del collaboratore finisca con il riscontrarsi da se medesima.

* * *